



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

8<sup>a</sup> legislatura

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo  
Luca  
Renato  
Giancarlo  
Marialuisa  
Oscar  
Elena  
Fabio  
Massimo  
Renzo  
Francesca  
Flavio  
Stefano

Galan  
Zaia  
Chisso  
Conta  
Coppola  
De Bona  
Donazzan  
Gava  
Giorgetti  
Marangon  
Martini  
Silvestrin  
Valdegamberi

## Deliberazione della Giunta

n. 4189 del 18 dicembre 2007

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: L.R. 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

Con la legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione viene prevista la competenza esclusiva in capo alle Regioni per quanto attiene i servizi sociali e viene elevato a rango costituzionale il principio di sussidiarietà.

Con l'articolo 118 della Costituzione in particolare si afferma il principio di sussidiarietà orizzontale che può consentire di delineare un nuovo quadro di riferimento per la gestione dei servizi sociali, all'insegna della partecipazione delle formazioni sociali alla funzione pubblica sociale e di definire nuovi e alternativi modelli di rapporto tra pubblico e privato non profit.

La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” dell'8.11.2000, n. 328 propone un modello di stato sociale nel quale gli enti non profit vengono chiamati a svolgere un ruolo protagonista nel nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali ed a condividere le responsabilità sociali.

Il Legislatore statale con la legge 328/2000, in particolare tramite il combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 5, e 5, ha contribuito a fornire all'attività normativa della Giunta Regionale un campo d'azione più vasto, soprattutto in ordine alla gestione ed all'offerta dei servizi, alla realizzazione concertata degli interventi anche mediante “il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale”. In attuazione di tale orientamento è stato emanato l'Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona (**Allegato A**) ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” di cui al D.P.C.M. del 30 marzo 2001. Dello stesso tenore suonano, peraltro, le indicazioni contenute nel Libro Verde sui servizi di interesse generale (COM-2003-270) approvato dalla Commissione Europea in data 21.5.2003.

In ambito regionale, la L.R. 13.4.2001, n. 11, emanata in attuazione del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112, prevede che, tra i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. 328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, rientrano anche le “cooperative sociali e

relativi consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’” (art. 132, comma 1 e 6, lett. b)). E ciò sempre allo scopo di tutelare la salute , individuale e collettiva e favorire il raggiungimento di una più elevata efficacia dei medesimi servizi socio-sanitari regionali, garantendo ai cittadini livelli uniformi di assistenza e qualità.

L’art. 5 della Legge 8.11.1991, n. 381, come modificata dalla Legge 6.2.1996, n. 52, prevede che gli Enti pubblici possano, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi.

L’art. 9 della medesima Legge 381/1991 demanda alle Regioni il compito di adottare convenzioni tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale e le Amministrazioni pubbliche.

La Regione del Veneto ha provveduto con L.R. 24 del 5 luglio 1994 a dare attuazione alla normativa statale di cui alla citata L. 381/1991, normativa che la Regione con la nuova L.R. 23/2006 ha inteso da un lato consolidare per gli aspetti ormai acquisiti nei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti sociali (vds. Art.10 L.R. 23/2006 sull’affidamento dei servizi ed il convenzionamento diretto), dall’altro - come si legge nella relazione introduttiva presentata al Consiglio Regionale in occasione dell’approvazione della L.R. de qua - innovare mediante una nuova legge “che sappia da una parte recepire con uno spirito più maturo il rinvio della legge nazionale rispettando l’identità di un movimento che ha ben precise e consolidate radici, dall’altra parte prevedere nuovi ed efficaci strumenti di promozione e sviluppo della cooperazione sociale”.

L’art. 10 della Legge Regionale 3 novembre 2006, n. 23, recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, stabilisce che la Giunta regionale disciplina, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’art. 21, entro centottanta giorni dell’entrata in vigore della legge medesima, le modalità di affidamento alle cooperative sociali dei servizi in materia socio-sanitaria e di servizi alla persona, definendo, in particolare, le procedure per l’affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonché le convenzioni-tipo di cui all’art. 9, comma 2, della L. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione regionale.

L’art. 10 comma 2 della L.R. 23/2006 stabilisce che le convenzioni-tipo riguardano:

- 1) la gestione dei servizi alla persona;
- 2) la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della L. 381/1991;
- 3) l’esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

Il D.Lgs 12.04.2006, n. 163, all’art. 20, nel confermare l’estensione operata a livello regionale, stabilisce che agli appalti in materia sanitaria e di servizi sociali, nonché a quelli ricreativi, culturali e sportivi, di cui alle categorie 25 e 26 dell’Allegato II B al medesimo Decreto Legislativo, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

Con riferimento alla riforma costituzionale ed in attuazione del principio di sussidiarietà, l’articolo 8 della medesima L.R. 23/2006 stabilisce che la Regione – ai fini di favorire la partecipazione della cooperazione sociale all’esercizio della funzione sociale pubblica – fornisca concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarietà, in linea con quanto previsto dalla L. 328/2000, e l’articolo 11 promuove e sostiene il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali mediante il ricorso agli istituti della concessione, che ha trovato peraltro una

compiuta disciplina nell'articolo 30 del D. Lgs 163/2006, o degli accordi procedurali ( ex art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni).

Sulla materia la Giunta Regionale è chiamata altresì a definire schemi tipo e norme procedurali di evidenza pubblica.

In considerazione di quanto sopra espresso, la Giunta Regionale adotta i provvedimenti di cui al Capo IV (Affidamento dei servizi) della L.R. 23/2006, in particolare **l'Allegato A** "Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali", corredato dagli **Allegati B, C, D, E e F**, contenenti gli strumenti attuativi del citato capo IV della legge.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

### LA GIUNTA REGIONALE

- udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma secondo, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- visto il Libro Verde sui servizi di Interesse Generale della Commissione Europea, COM-2003-270 del 21.5.2003;
- visto l'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- vista la L. 8.11.1991, n. 381;
- vista la L. 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni;
- visto il D.Lgs. 30.3.1998, n.112;
- vista la L. 21.7.2000, n. 205;
- visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- vista la L. 8.11.2000, n. 328;
- visto il D. Lgs. 10.9.2003, n. 276;
- vista il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;
- visto il D.P.C.M. 30.3.2001;
- vista la L. R. 13.4.2001, n. 11;
- vista la L.R. 3.11.2006 n. 23;
- sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, di cui all'art. 21 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23, in data 10.12.2007;

### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e quale parte integrante e contestuale della presente deliberazione, **l'Allegato A** "Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali", in attuazione del Capo IV della L.R. 23/2006;
- 2) di approvare, quale parte integrante e contestuale dell'atto di indirizzo, gli allegati di seguito specificati:

**Allegato B**, contenente la convenzione – tipo per l’affidamento alle cooperative sociali di tipo a) di servizi socio-sanitari ed educativi e di servizi alla persona mediante convenzionamento diretto;

**Allegato C**, contenente la convenzione – tipo per l’affidamento alle cooperative sociali di tipo b) della fornitura di beni e servizi o dell’esecuzione di lavori mediante convenzionamento diretto;

**Allegato D**, contenente il contratto - tipo per il conferimento alle cooperative sociali della titolarità del servizio mediante concessione;

**Allegato E**, contenente il contratto–tipo per il conferimento alle cooperative sociali della titolarità del servizio mediante accordo procedimentale (accordo-tipo procedimentale di collaborazione ai sensi dell’art. 11 della l. 241/1990, dell’art. 19 della l.r. 328/2000, dell’art. 34 del d.lgs 267/2000 e dell’art. 11 della l.r. 23/2006);

**Allegato F**, contenente lo schema-tipo di bando e capitolato speciale per gara con procedura aperta per l’affidamento di servizi con riserva di partecipazione all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 23 del 2006;

3) di disporre la pubblicazione sul B.U.R.V. del presente atto.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. dott. Giancarlo Galan

VISTO: se ne propone l’adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE  
Dr. Claudio Beltrame